

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 868
(Urgenza)

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SORGI, ROSELLI, VERONESI, COTELLESA, MERENDA

Presentata il 24 febbraio 1959

Norme per i concorsi a posti di sanitari ospedalieri

ONOREVOLI COLLEGHI! — A voi tutti è noto come la delicata materia dei concorsi ospedalieri sia regolata dalle disposizioni del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, che oltre a comportare la nomina per un periodo a termine di due quadrienni per gli aiuti e di due bienni per gli assistenti, impone determinati requisiti di servizio per poter accedere ai concorsi di primario e di aiuto e fissa un massimo di età piuttosto basso, come risulta quello di 45 anni per i concorsi di primario, di 35 anni per quelli di aiuto e di 30 anni per quelli di assistente.

Da alcuni anni situazioni nuove create in dipendenza della guerra o del tempo necessario per la specializzazione o per le prime difficoltà di esercizio professionale non permettono più ai giovani medici di pensare troppo presto ai concorsi ospedalieri. Si pensi quale età raggiunga, prima di completare la propria preparazione, un medico che, dopo la laurea, voglia proseguire gli studi per una specializzazione ed inoltre possa — come spesso oggi accade — andare per qualche tempo anche all'estero per approfondire le sue cognizioni ed ampliare le sue esperienze. È così avvenuto che i requisiti di età e di servizio previsti dalla legge sopra accennata hanno cominciato a rendere sempre più difficile la possibilità di ingresso all'attività ospedaliera o di avanzamento nella carriera dopo i periodi a termine. Perciò si è provve-

duto ad emanare disposizioni transitorie con la legge 10 marzo 1955, n. 97, prorogata con legge 4 febbraio 1958, n. 21, che modificava i requisiti di età e di servizio, ovviando agli inconvenienti accennati.

Dopo quattro anni di positiva esperienza di tali norme transitorie, mentre la loro validità sta per scadere, da ogni parte si ritiene opportuno evitare un ritorno alla situazione imposta dalla legge 1938, in forza della quale tanti sanitari, ricchi di esperienza, dovrebbero abbandonare la carriera ospedaliera, senza che altri medici preparati possano iniziarla. Si creerebbe un fenomeno dai molteplici aspetti: di problema personale per i medici costretti ad interrompere un tipo di attività e a cercarsene all'improvviso uno nuovo; di interesse generale per tanta preziosa esperienza di cui i pubblici ospedali non potrebbero più avvalersi; di particolare interesse anche della classe medica, in cui un riflusso di tanti sanitari dall'attività ospedaliera alla libera professione creerebbe gravi problemi di equilibrio.

Si è perciò ritenuto opportuno presentare questa proposta di legge che da una parte vuol rendere definitivo ciò che l'esperienza ha dimostrato di più utile nelle norme transitorie, da cui con l'articolo 1 si ripetono integralmente (con una formulazione forse più chiara) i requisiti di servizio, con l'articolo 3 si prende la nuova classificazione di titoli di

carriera, mentre con l'articolo 2 si accetta l'elevazione dei limiti di età.

D'altra parte la presente proposta desidera sottoporre alla considerazione di tutti la necessità di qualche ulteriore modifica della delicata materia dei concorsi ospedalieri.

Prima e più importante innovazione che si propone (articolo 2, comma 2°) è l'estensione anche agli aiuti e assistenti di ruolo della esenzione da ogni limite di età, già in vigore per i primari di ruolo. Con tale proposta si pensa di aver suggerito un'equa soluzione al problema della stabilità nel posto, che da un lato è contrastata da chi sostiene la necessità di controllare l'aggiornamento scientifico di aiuti e assistenti, provocandone, quando è necessario, anche l'avvicendamento, mentre dall'altro lato è invocata dagli interessati e da un principio di equità evidente per chi tenga presente la condizione di stabilità raggiunta dai sanitari che lavorano con l'I. N. P. S., con l'I. N. A. I. L. e negli ospedali neuro-psichiatrici, senza parlare degli altri alle dipendenze degli Enti mutualistici, dei comuni e dei consorzi. Fra queste due posizioni estreme è sembrato opportuno lasciare la scadenza di determinati periodi, ma anche equo non togliere agli uscenti la possibilità di dar prova delle proprie capacità per guadagnare una ulteriore riconferma o anche avanzare fino all'apice della carriera, mantenendo con merito il servizio ospedaliero fino al raggiungimento dell'età di pensione.

Altra innovazione, richiesta da una sentita necessità di dar più valore a certi titoli di esperienza e ad alcuni esami fondamentali, è costituita dall'aumento che si propone all'articolo 4 nel punteggio per i titoli di carriera (da 20 a 30), per la prova scritta di cultura (da 18 a 20) e per la prova di anatomia patologica o di medicina operatoria (da 12 a 20). Con tale aumento il complesso dei punti a disposizione dell'intera commissione da cinquecento sale a seicento.

Si è pure ritenuto opportuno semplificare la ripartizione dei punti per i titoli di carriera, poiché quella attualmente in vigore è

davvero troppo complessa, come ben sanno tutti quelli che, partecipando in qualità di commissari a concorsi ospedalieri, hanno dovuto costruire interminabili e complicate tabelle aritmetiche con numeri fino a quattro decimali.

Opportuna anche è sembrata una chiarificazione (articolo 5) sulla interpretazione del minimo richiesto per la idoneità, con la precisazione che i sette decimi riguardano solo il complesso delle prove di esame, poiché il meccanismo delle tabelle dei massimali per i punti assegnati ai titoli di carriera è tale che riesce a farne guadagnare solo una minima percentuale anche ai concorrenti più dotati di titoli pratici. La chiarificazione è già intervenuta ad opera del Consiglio di Stato, ma poiché le commissioni continuano a regolarsi non sempre allo stesso modo, è bene che il legislatore dica una parola esplicita e definitiva.

Si è ritenuto infine (articolo 6) che fosse necessario e giusto ridare il proprio posto a coloro che nella piramide dell'ossatura amministrativa ospedaliera si trovano al vertice e condensano in sé l'esperienza e la preparazione di tutto un settore specializzato delle amministrazioni pubbliche. Si propone di riaffidare ai segretari ospedalieri le mansioni di segretario della commissione, sia perché anche attualmente il grosso del lavoro della segreteria delle commissioni finisce con l'essere espletato con la loro diretta collaborazione, sia perché un simile provvedimento si inserisce in quel processo di caratterizzazione sempre più accentuata che le istituzioni sanitarie vanno prendendo in Italia.

Per tutti questi motivi, che vengono esposti alla vostra benevola attenzione, è considerato grande onore aver potuto presentare a voi questa proposta di legge, che è nata dalla diretta esperienza della materia trattata e che si affida alla vostra comprensione ed alla vostra sensibilità verso i così gravi ed importanti problemi della organizzazione ospedaliera, servizio fondamentale per la salute fisica del popolo nostro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I requisiti di servizio per l'ammissione a concorsi pubblici a posti di primario ed aiuto, previsti alle lettere *b*) degli articoli 47 e 56 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono sostituiti dai seguenti:

« *a*) per l'ammissione ai concorsi a posti di primario presso ospedali di prima categoria costituisce requisito necessario possedere non meno di dieci anni di laurea ed otto anni di servizio ospedaliero o universitario, reale e continuativo, prestato in qualità di primario, aiuto o assistente, di ruolo o incaricato o volontario, con nomina regolare; per i concorsi presso ospedali di seconda o terza categoria, sono richiesti non meno di otto anni di laurea e sei anni di servizio con le caratteristiche di cui sopra;

b) per l'ammissione ai concorsi a posti di anatomo patologo è requisito necessario un periodo minimo di otto anni di laurea, ferme restando le altre condizioni di ammissibilità;

c) per l'ammissione ai concorsi a posti di dirigente sanitario nelle infermerie, qualora queste non si avvalgano del medico condotto, è requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea e due anni di servizio in qualità di aiuto o assistente di ruolo o incaricato o volontario, universitario od ospedaliero come alla lettera *a*);

d) per l'ammissione ai concorsi a posti di aiuto presso ospedali di prima e seconda categoria è requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea ed almeno due anni di servizio come alla lettera *a*); per i concorsi a posti di aiuto presso ospedali di terza categoria, avere non meno di quattro anni di laurea e due anni di servizio come sopra.

Al servizio ospedaliero, previsto dal presente articolo per l'ammissione ai concorsi, è equiparato il servizio prestato in ospedali di importanza pari a quelli nazionali, fuori del territorio metropolitano ma retti da amministrazione italiana oppure in campo di concentramento o di deportazione, quando la equipollenza sia riconosciuta dal Ministero della sanità ».

ART. 2.

I limiti di età previsti dalle lettere *a)* degli articoli 47 e 56 e dall'articolo 63 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 sono elevati di dieci anni.

Per gli aiuti ed assistenti di ruolo si prescinde da ogni limite di età, salvo quanto disposto dall'articolo 18 del citato regio decreto, ai fini dell'ammissione a pubblici concorsi ospedalieri banditi mentre essi sono in carica o non oltre sei mesi dopo la fine del quadriennio o biennio della loro riconferma.

ART. 3.

L'articolo 55 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 è sostituito dal seguente:

« Nei concorsi a posti di primario ospedaliero i titoli di carriera sono da valutarsi nel seguente ordine di preferenza:

a) servizio di primario di ruolo o incaricato presso ospedali, cliniche universitarie o istituti universitari per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualità e alla durata del servizio medesimo nonché, se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene;

b) idoneità conseguita in un concorso per primario, da valutarsi in relazione alla categoria dell'ospedale, o maturità conseguita in un concorso per una cattedra universitaria corrispondente alla disciplina per cui è bandito il concorso;

c) servizio di aiuto effettivo o incaricato presso l'ospedale che bandisce il concorso, da valutarsi in base alla qualità ed alla durata del servizio;

d) servizio di aiuto effettivo o incaricato o volontario presso ospedali, cliniche o istituti universitari, per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualità o alla durata del servizio medesimo, nonché, se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene;

e) servizio di assistente effettivo o incaricato o volontario da valutarsi in base alla qualità ed alla durata del servizio;

f) altri eventuali incarichi e servizi prestati presso pubbliche amministrazioni;

g) incarichi o servizi prestati presso istituti privati ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 54 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è sostituito dal seguente:

« Per i concorsi a primario ogni componente della Commissione di cui al precedente articolo 48 dispone dei seguenti punti:

1°) - 30 punti per i titoli di carriera ripartiti secondo l'ordine di preferenza indicata nel successivo articolo 55 fino a un massimo di:

punti 8 per i titoli di cui alla categoria *a*;

punti 7 per i titoli di cui alla categoria *b*;

punti 5 per i titoli di cui alla categoria *c*;

punti 4 per i titoli di cui alla categoria *d*;

punti 3 per i titoli di cui alla categoria *e*;

punti 2 per i titoli di cui alla categoria *f*;

punti 1 per i titoli di cui alla categoria *g*;

2°) 15 punti per i titoli di studio, per le pubblicazioni e per i titoli accademici;

3°) 20 punti per la prova scritta di cultura;

4°) 25 punti per la prova clinica sul malato;

5°) 20 punti per la prova di anatomia patologica e di medicina operatoria;

6°) 10 punti per la prova orale sull'igiene ospedaliera e sulle misure di profilassi delle malattie infettive ».

ART. 5.

Il punteggio minimo di sette decimi richiesto dall'articolo 34 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, per la dichiarazione di idoneità dei concorrenti deve intendersi riferito al totale dei punti di cui dispone la Commissione limitatamente alle prove di esame.

ART. 6.

Le mansioni di segretario della Commissione per i concorsi ospedalieri di cui al penultimo comma dell'articolo 46 ed all'ultimo comma degli articoli 48, 49, 50, 51, 52, e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sono disimpegnate dal segretario o direttore amministrativo dell'ospedale che ha bandito il concorso.